

Codice A1813A

D.D. 28 settembre 2018, n. 3066

**Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45. Autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista agro-silvo-pastorale di collegamento per gli alpeggi della regione Frascella in Comune di Meugliano (TO). Richiedente: Comune di Meugliano**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il Comune di Meugliano, con sede in via Provinciale, 2 - 10080 Meugliano (TO), per la realizzazione di una nuova pista agro-silvo-pastorale su superfici in Regione Frascella, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al foglio n° 8, particelle n° 54, 57, 64, 98, 108, 116, 118 del N.C.T. del comune di Meugliano, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
2. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali;
3. il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo;
4. i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
5. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato;
6. eventuali blocchi instabili a monte del tracciato dovranno essere oggetto di interventi di messa in sicurezza o disgaggio, in quanto fonti di locali condizioni di pericolosità idrogeologica;
7. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L.r. 45/1989 e ss.mm.ii., l'opera è interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)". L'accesso per scopi professionali deve

essere giustificato con adeguata documentazione da esibirsi nel caso di controlli all'autorità di vigilanza.

9. Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo ufficio. In particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza.

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

- a) dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto è un Ente pubblico;
- b) dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989, in quanto l'opera persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- c) dalla compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. 4/2009 in quanto l'intervento di trasformazione delle aree boscate rientra nel caso di esenzione previsto dal comma 7, lettera a dello stesso articolo.

La presente autorizzazione ha validità di tre anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre l'autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore  
Dott. Forestale Elio Pulzoni